

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 marzo 2025

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trentuno minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **340** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROGETTO "FOR.ITALY 2 – FORMAZIONE FORESTALE PER L'ITALIA" E DEL RELATIVO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA SUA REALIZZAZIONE TRA LE REGIONI TOSCANA E CALABRIA E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA . PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, richiama:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare l'articolo 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e in particolare l'articolo 2, comma 1, che individua, tra gli obiettivi da perseguire, la promozione ed il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese forestali e l'articolo 6, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale;
- il decreto n. 677064 del 23 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, con il quale è stata approvata la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024) e, in particolare, l'articolo 1, comma 530, il quale, al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del d.lgs. 34/2018, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo denominato “Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale”;
- il decreto n. 531282 dell'8 ottobre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale, relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026” che assegna alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la somma di Euro 549.316,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

Evidenzia che le risorse economiche di cui sopra sono destinate alle regioni quale sostegno finanziario per favorire il recepimento della Strategia forestale nazionale e, nello specifico, per supportare l'attuazione delle azioni individuate dal medesimo decreto tra cui figura l'azione operativa “qualificazione degli operatori forestali e capacità operativa e delle imprese”.

Ricorda che il progetto di informazione e formazione professionale per il settore forestale italiano denominato “For.Italy - Formazione forestale per l'Italia”, nel corso degli anni 2023 e 2024, ha promosso le attività di formazione e aggiornamento degli operatori e degli istruttori forestali e la qualificazione delle imprese forestali.

Richiama la deliberazione del Tavolo permanente di concertazione tra Stato e Regioni in materia di foreste che, nel marzo 2023, ha ratificato la volontà di Regioni e Province Autonome di proseguire le attività in una seconda edizione del progetto, denominato “For.Italy.2”, elaborata dal Settore Forestazione Agroambiente Risorse Idriche nel Settore Agricolo e Cambiamenti Climatici della Regione Toscana e dall'UOA Politiche della Montagna, Foreste Forestazione e Difesa del suolo della Regione Calabria di concerto con il MASAF - DIFOR, finalizzata a riproporre, anche avvalendosi dei principali istituti di ricerca a livello nazionale, le migliori e più efficaci iniziative che possano contribuire ad un ulteriore salto di qualità dell'intero settore forestale nazionale.

Evidenzia che i competenti uffici della Struttura foreste e sentieristica, che aveva già attivamente partecipato alla prima edizione del Progetto “For.Italy”, hanno manifestato la necessità di formare nuovi istruttori forestali e di proseguire l’attività di aggiornamento professionale degli istruttori forestali già in possesso della qualifica professionale.

Riferisce che, per raggiungere tali finalità, la Struttura foreste e sentieristica ritiene opportuno partecipare alla seconda edizione del progetto, denominato “For.Italy.2”, elaborato dalle Regioni Toscana e Calabria in qualità di capofila, attivando l’azione operativa B.2 di cui all’allegato A del sopracitato decreto ministeriale n. 531282 dell’8 ottobre 2024, denominata “qualificazione degli operatori forestali e capacità operativa delle imprese boschive”, che prevede la formazione di personale forestale mediante la partecipazione a corsi di formazione per l’ottenimento della qualifica di Istruttore forestale e l’aggiornamento degli istruttori già in possesso della qualifica professionale.

Informa che, come riferito dai competenti uffici, per la definizione delle condizioni di attuazione del progetto “For.Italy 2”, è necessario stipulare tra le Regioni coinvolte direttamente nella realizzazione del progetto “For.Italy 2” un accordo di collaborazione interistituzionale, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990.

Evidenzia che, al fine di finanziare le iniziative formative scelte dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta tra quelle disponibili nell’ambito del progetto “For.Italy 2”, gli uffici competenti hanno stimato una spesa complessiva massima di euro 35.000 che la Regione si impegna a trasferire alle Regioni Toscana e Calabria che, in qualità di capofila, si occuperanno della realizzazione delle attività formative in argomento.

Propone pertanto alla Giunta regionale di approvare la partecipazione della Regione al progetto “For.Italy 2 – formazione forestale per l’Italia” e di approvare a tale fine lo schema di accordo di collaborazione interistituzionale tra le Regioni Toscana e Calabria, in qualità di capofila del progetto, e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027, nell’ambito del programma 9.005 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), attribuisce alla Struttura le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;
- considerato che il Dirigente della Struttura foreste e sentieristica ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta al progetto "For.Italy 2 – formazione forestale per l'Italia", finanziato a valere sul Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale di cui alla l. 234/2021, finalizzato alla formazione di nuovi istruttori forestali e all'aggiornamento professionale degli istruttori forestali già in possesso della qualifica professionale;
2. di approvare, a tale scopo, l'allegato schema di accordo di collaborazione interistituzionale tra le Regioni Toscana e Calabria, in qualità di capofila del progetto, e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di prenotare per l'anno 2025 la spesa per un importo pari a euro 33.794,00 (trentatremilasettecentonovantaquattro/00) sul capitolo U0028452 "Trasferimenti correnti a regioni per attività di informazione, formazione e aggiornamento professionale e promozione nell'ambito del Fondo attuazione Strategia forestale nazionale - Progetto For.Italy 2" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che le risorse da destinare alla copertura della spesa di cui sopra sono state accertate con provvedimento dirigenziale n. 827 del 24/02/2025 al capitolo E0022845 "Trasferimenti correnti a valere sul Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale" (accertamento n. 1387/2025);
5. di demandare al Dirigente della Struttura foreste e sentieristica la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione interistituzionale e l'attuazione delle attività tecniche e amministrative del progetto "For.Italy 2 – Formazione forestale per l'Italia";
6. di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale del Dirigente della struttura Foreste e sentieristica, si provvederà all'impegno della spesa di cui sopra.

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “FOR.ITALY 2 – FORMAZIONE FORESTALE
PER L’ITALIA”**

(articolo 15 legge 7 agosto 1990, n. 241)

TRA

la Regione Toscana con sede in Piazza Duomo, Firenze (FI), codice fiscale 01386030488, in qualità di capofila del progetto “For.Italy 2”, nella persona del delegato alla firma dell’accordo e alla successiva attuazione degli interventi proposti, dott., Dirigente del Settore Forestazione Agroambiente Risorse Idriche nel Settore Agricolo e Cambiamenti Climatici, ai sensi del D.D.G. n. 10139 del 14 maggio 2024,

la Regione Calabria con sede in Viale Europa, Catanzaro (CZ), codice fiscale 80001350802, in qualità di capofila del progetto “For.Italy 2”, nella persona del delegato alla firma dell’accordo e alla successiva attuazione degli interventi proposti, Ing., Dirigente della UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, ai sensi della L.R. n. 6 del 23.04.2021,

E

la Regione Autonoma Valle d’Aosta con sede in Piazza Deffeyes 1, in Aosta – 11100, codice fiscale 80002270074, in qualità di partner del progetto “For.Italy 2”, nella persona del delegato alla firma dell’accordo e alla successiva attuazione degli interventi proposti, dott., Dirigente del Settore Foreste e Sentieristica,

(nel seguito indicate congiuntamente come le Parti)

VISTI

l’articolo 2 (Finalità), comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (di seguito TUFF) che individua tra gli obiettivi da perseguire la promozione ed il coordinamento della formazione e dell’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese forestali;

l’articolo 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione), comma 8, lettera b) del TUFF in cui è previsto che con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, di seguito MASAF), adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fornite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale, in coerenza con gli indirizzi europei (di seguito DM formazione);

la relazione tecnico illustrativa a sostegno della proposta del DM formazione che evidenzia la necessità di adottare le misure di sostegno di seguito indicate, volte a favorire un efficace recepimento di tale disposizione:

1. definire a livello nazionale lo standard formativo minimo dell’Istruttore forestale al fine di ottenere analoghi livelli qualitativi in esito a corsi erogati in tutte le aree territoriali dell’Italia;
2. comunicare sul territorio, in bosco e alle imprese, i contenuti del DM formazione;
3. avviare corsi di formazione per Istruttori forestali con particolare riferimento alle Regioni del centro e sud Italia;
4. quantificare le risorse necessarie del prossimo periodo di programmazione per permettere alle imprese forestali di acquisire le competenze professionali necessarie per rispettare il DM

- formazione;
5. accompagnare le Regioni che devono iniziare questo percorso con un adeguato servizio di assistenza tecnica;
 6. prevedere che la formazione proposta dalle Regioni dovrà:
 - essere erogata con continuità;
 - avere carattere prevalentemente pratico;
 - utilizzare gli Istruttori forestali (operatori forestali formati per trasmettere le principali tecniche di lavoro in campo forestale) come docenti della parte pratica;
 - essere realizzata in cantieri forestali reali;
 7. raccogliere e valorizzare il materiale già elaborato in tema di formazione professionale in campo forestale dalle Regioni e Province auto- nome;
 8. avviare un confronto con il Ministero dell'istruzione e del merito (MIUR) finalizzato ad inserire nell'ambito del ciclo educativo (obbligo scolastico) la qualifica professionale da operatore forestale (triennale), analogamente a quanto già previsto, ad esempio, per l'agricoltura (qualifica da operatore agricolo che, con un ulteriore biennio, porta all'acquisizione del diploma di agrotecnico);

che le Regioni hanno il compito di promuovere in modo condiviso la crescita delle imprese e la gestione attiva e sostenibile del bosco, anche attraverso la definizione di requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale; professionalità che le Regioni devono favorire attraverso attività di formazione e aggiornamento degli operatori e di qualificazione delle imprese, volte anche a garantire standard adeguati di sicurezza per i lavoratori;

la situazione fortemente frammentata a livello nazionale, soprattutto tra Regioni del nord, del centro e del sud, spesso a discapito di queste ultime, emersa da un processo di *audit* sul tema della formazione professionale in campo forestale attivato su scala interregionale;

la volontà del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, Direzione Generale Foreste (di seguito MASAF - DIFOR) di sostenere iniziative mirate a ridurre il divario esistente in tema di qualificazione del capitale umano ed imprenditoriale attraverso una serie di azioni da realizzare in modo coordinato sul territorio nazionale da organizzare in un progetto pluriennale;

il progetto di informazione e formazione professionale per il settore forestale italiano denominato "For.Italy - *Formazione forestale per l'Italia*" attuato nel corso delle annualità 2020-2022, elaborata dal Settore Foreste della Regione Piemonte e dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente SpA, su indicazione e di concerto con il MASAF – DIFOR ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, finalizzata a riproporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla definizione di un "*settore forestale*" e che ha raggiunto tutti gli obiettivi posti dal progetto stesso a livello nazionale;

la proposta di progetto di informazione, formazione professionale e promozione del settore forestale italiano denominato "For.Italy - *Formazione forestale per l'Italia – 2^a edizione*" (di seguito "For.Italy 2") elaborata dal Settore Forestazione Agroambiente Risorse Idriche nel Settore Agricolo e Cambiamenti Climatici della Regione Toscana e dall'UOA Politiche della Montagna, Foreste Forestazione e Difesa del suolo della Regione Calabria di concerto con il MASAF - DIFOR, finalizzata a riproporre, anche avvalendosi dei principali istituti di ricerca a livello nazionale, le migliori e più efficaci iniziative che possano contribuire ad un ulteriore salto di qualità dell'intero *settore forestale nazionale*;

l'idea progettuale che si sviluppa, seguendo quanto già realizzato nel corso della precedente edizione, lungo direttrici complementari basate sull'informazione, sulla formazione e sulla condivisione di conoscenze ed esperienze e prevede la realizzazione di attività che possono favorire la crescita di un ideale "*equipe di lavoro*" composta da pubbliche amministrazioni, istituti di ricerca, tecnici e imprese impegnati in un organico sviluppo del sistema paese in ambito forestale;

le attività di progetto che rappresentano importanti momenti di aggregazione, reciproca conoscenza, confronto ed informazione; permettono di raccogliere adesioni nei confronti di future iniziative in tema di formazione forestale e di promozione degli albi delle imprese forestali (articolo 10, comma 2 del D.Lgs. 34/2018), ma anche di comprendere specifiche esigenze del contesto di riferimento e di veicolare particolari messaggi di politica forestale, definendo un canale di comunicazione diretto fra le pubbliche amministrazioni e gli operatori del settore;

il verbale della seduta del 12 settembre 2023 del Tavolo permanente di concertazione tra Stato e Regioni in materia di foreste istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792, (trasmesso con posta elettronica certificata in data 7 novembre 2023 dal MASAF - DIFOR) in cui è stata avanzata la candidatura delle Regioni Toscana e Calabria in qualità di capofila della seconda edizione del progetto “For.Italy – Formazione forestale per l’Italia”, in considerazione della riconosciuta capacità formativa del Centro toscano di Rincine, garanzia di qualità per l’intero progetto;

la progettazione definitiva del progetto “For.Italy - *Formazione forestale per l’Italia – seconda edizione*” ed il relativo piano di attività (Allegato 1 del presente Accordo) nel quale viene dettagliato, sia dal punto di vista tecnico che economico, il quadro delle iniziative formative;

i decreti ministeriali attuativi del TUFF che disciplinano i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale (DM 29 aprile 2020, n. 4472) e delimitano i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (DM 29 aprile 2020, n. 4470);

l’Allegato 4, contenente specificatamente la programmazione delle attività e dei costi, nonché l’indicazione delle attività svolte dalle singole Regioni e/o Province Autonome;

la necessità di stipulare tra le Regioni coinvolte direttamente (Partner) nella realizzazione del progetto “For.Italy 2” un Accordo di Collaborazione interistituzionale ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 (di seguito Accordo di Collaborazione) per la definizione delle condizioni di attuazione del progetto “For.Italy 2”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l’articolo 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli articoli 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;

RITENUTO CHE

ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

le Amministrazioni coinvolte coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l’attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali volte alla qualificazione del capitale umano ed imprenditoriale in campo forestale attraverso:

- a) la loro declinazione su scala sovra regionale;
- b) la definizione di un tavolo di confronto per la condivisione di metodi, strumenti ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali;

- c) la realizzazione di azioni pilota e di sperimentazione di policy integrate;
- d) la definizione di modalità comuni per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1
Premesse e allegati**

1. Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - allegato 1 che contiene il progetto tecnico-economico delle iniziative formative previste;
 - allegato 2, 3 e 4 che definiscono quantitativamente e qualitativamente le modalità di attuazione delle azioni di cui al progetto dell'allegato 1 attivate dal Partner a mezzo del presente accordo;
 - allegato 5 profilo "Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento";
2. È fatta salva la possibilità per le Parti di apportare le modifiche e integrazioni non sostanziali e coerenti con le finalità del progetto "For.Italy 2" che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione dell'Accordo stesso. A tal fine sarà sufficiente che le suddette integrazioni e modifiche siano previamente condivise dalle Parti attraverso il mero scambio di intenti a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'articolo 6, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo Accordo, purché approvate dal Capofila.

**Articolo 2
Finalità**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, l'elaborazione di documenti tecnici, lo sviluppo di azioni pilota per il disegno di policy integrate, attività di coinvolgimento attivo degli operatori del settore forestale su tutto il territorio italiano, la definizione e realizzazione di azioni, metodi e strumenti per promuovere la gestione sostenibile delle foreste nonché la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti alle comunità attraverso l'acquisizione e la valorizzazione delle competenze professionali del capitale umano ed imprenditoriale del settore forestale e della promozione della consapevolezza del ruolo che le foreste rivestono per l'intero Paese.
2. Le Parti, inoltre, assicurano il raccordo e l'integrazione tra le attività di cui al successivo articolo 3, nell'ambito del più ampio processo di attuazione della Strategia Forestale Nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 34/2018 e dei decreti ministeriali che disciplinano i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale (DM 29 aprile 2020, n. 4472) e delineano i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (DM 29 aprile 2020, n. 4470).
3. Il MASAF - DG Foreste, in qualità di promotore del progetto in parola, ha espresso parere favorevole in ordine alla candidatura delle Regioni Toscana e Calabria come capofila del progetto "For.Italy2" in sede di Tavolo di Concertazione permanente del Settore Forestale che ha avuto luogo in data 12 settembre 2023.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di attuazione del progetto “For.Italy 2” che prevede l’ideazione, la promozione e la realizzazione di:
 - a) cantieri forestali dimostrativi in foresta, nell’ambito di un contesto reale, per promuovere:
 - la formazione professionale in campo forestale facendo conoscere competenze, attrezzature e procedure riferite a specifiche operazioni forestali;
 - la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza della qualificazione e professionalizzazione del lavoro in bosco in relazione agli obiettivi posti dalla gestione forestale sostenibile attiva;
 - b) corsi di formazione professionale aderenti allo standard formativo dell’Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento;
 - c) corsi di affiancamento (Coaching) degli Istruttori forestali;
 - d) corsi di aggiornamento e potenziamento (upgrading e upscaling) degli Istruttori forestali anche avvalendosi dei principali enti di ricerca a livello nazionale e internazionale;
 - e) assistenza tecnico amministrativa per definizione percorsi formativi e di qualificazione e supporto all’attuazione organica e coordinata su tutto il territorio nazionale del DM in tema di formazione professionale in campo forestale;
 - f) comunicazione e promozione della qualificazione del lavoro in bosco attraverso le due seguenti sottoazioni:
 - sottoazione A) valorizzazione e ampliamento degli strumenti informativi e promozionali realizzati con la prima edizione del progetto su formazione, materiale didattico e divulgativo e gadget incentrati sulla sicurezza nei cantieri forestali;
 - sottoazione B) campagna di comunicazione e promozione sull’importanza della professionalizzazione del lavoro in bosco e benefici all’intera comunità;
 - g) Coordinamento tecnico e amministrativo.

Articolo 4

Compiti ed obblighi delle Parti

1. Per l’attuazione delle attività progettuali di cui al precedente articolo 3, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:
 - 1.1 Regione Toscana:
 - a) curare i rapporti con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e deputati all’attuazione dell’Accordo;
 - b) predisporre semestralmente, con il contributo di Regione Calabria e del Partner, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività del progetto “For.Italy 2” da trasmettere al MASAF - DIFOR e comunicare al Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6792 del 29 giugno 2019;
 - c) vigilare sulla realizzazione del progetto attraverso un’azione di monitoraggio;
 - d) curare gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti all’attuazione del progetto;
 - e) assicurare il proprio contributo per il corretto svolgimento delle attività individuate nel progetto;
 - f) promuovere la cooperazione tra le Parti;
 - g) mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, mezzi e personale eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività progettuali;
 - h) fornire il supporto all’elaborazione e all’attuazione coordinata delle iniziative del Partner;

- Regione Autonoma Valle d'Aosta: risorse_naturali@pec.regione.vda.it

Articolo 7

Durata delle attività

1. Le attività indicate dettagliatamente nell'Allegato 1 saranno avviate, salvo cause di forza maggiore, entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando quanto riportato all'articolo 17 in merito alla sua efficacia.
2. Le attività dovranno essere concluse entro 24 mesi dal loro avvio.
3. È prevista la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 12 mesi la durata del presente Accordo, senza oneri aggiuntivi, su richiesta motivata della Regione e previa approvazione della Regione Toscana.

Articolo 8

Oneri finanziari

1. Al fine dell'attuazione delle iniziative formative descritte all'art. 3 del presente accordo, la Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a trasferire le risorse necessarie alla realizzazione delle stesse per un ammontare complessivo pari a € 33.794,00 in relazione alle iniziative scelte tra quelle disponibili di cui all'allegato 1 e dettagliate negli allegati 2 e 3 e secondo le modalità previste nell'allegato 4.
2. Il trasferimento del contributo definito al punto precedente avverrà secondo le seguenti modalità:
 - il 50% entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - il 50% entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste.Il trasferimento dovrà avvenire sul conto della Tesoreria Regionale che sarà comunicato successivamente da Regione Toscana e/o da Regione Calabria in relazione alle azioni attivate;
3. Nel caso in cui, a seguito del trasferimento in acconto delle risorse, non si dia luogo totalmente o parzialmente all'erogazione delle prestazioni descritte all'Allegato 1,2 e 3, le Parti si impegnano al ristoro degli stanziamenti, di cui al comma 1 del presente articolo, all'interno dei rispettivi bilanci regionali.

Articolo 9

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni ufficiali tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata con i rispettivi indirizzi istituzionali.
2. Ogni altra forma di comunicazione non ha valore formale.

Articolo 10

Proprietà e utilizzo dei risultati

1. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti e potranno essere utilizzati nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo. Si impegnano inoltre a collaborare per la trasmissione dei dati utili all'inserimento nel Sistema SINFOR.

Articolo 11
Pubblicità e comunicazione

1. Le Parti si impegnano a comunicare e pubblicizzare correttamente il progetto, nonché a rispettare il relativo piano comunicativo.

Articolo 12
Recesso e revoca

1. Ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di tre mesi a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'articolo 6. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
2. La mancata realizzazione nei termini di cui all'articolo 7, in tutto o in parte delle attività previste, comporta la revoca del presente Accordo. Nel caso di inadempienza da parte di Regione Toscana o Regione Calabria, queste dovranno restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca e con le modalità ivi indicate, l'ammontare di risorse trasferite e non utilizzate. In caso di inadempienza da parte della Regione Valle d'Aosta, le somme impegnate alla data della notifica del provvedimento di revoca non potranno essere restituite.

Articolo 13
Riservatezza e informativa trattamento dati

1. Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale o di quanti collaborino nelle attività, l'osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti, di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e si impegnano, altresì, ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle sue finalità.
2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo e della raccolta dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti prestano, altresì, il loro consenso al trattamento degli stessi dati per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, impegnandosi ad improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Sottoscrivendo il presente Accordo le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dello svolgimento della collaborazione istituzionale, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

Articolo 14
Responsabilità

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

Articolo 15
Foro competente

1. Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo non risolte a livello bonario sono riservate alla giurisdizione del Foro di Firenze.

Articolo 16
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia alla legge n. 241/1990 ed ai principi e norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 17
Stipulazione ed efficacia dell'Accordo

1. Il presente Accordo viene redatto in unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al DPR 131/86), a cura e spese della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo è efficace per le Parti dalla data di sottoscrizione con firma digitale e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico del medesimo documento elettronico ai sensi del CAD; detto documento è conservato agli atti del Settore "*Forestazione Agroambiente Risorse Idriche nel Settore Agricolo e Cambiamenti Climatici*" della Regione Toscana e della UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo.
3. Le Parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del presente Accordo.

Per la Regione Toscana

Per la Regione Calabria

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta